

TI_GERICHTE 11.2017.19 vom 11. Februar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-02-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.19

FR: TI_GERICHTE 11.2017.19 du 11 février 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2017.19 del 11 febbraio 2019

Regeste

Annullamento di testamento contestato di falso

Erwägungen

E. 000

(da ultimo: sentenza inc. 11.2000.123 del 5 febbraio 2001, consid. 9). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 23 dicembre 2016. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 2 gennaio 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2017, esso sarebbe scaduto così mercoledì 1° febbraio 2017. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è quindi ricevibile.

E. 2

Nella sentenza impugnata il Pretore, accertata la legittimazione passiva di AP 2, AP

E. 5

Nel caso in esame è pacifico che il testamento litigioso adempie formalmente i requisiti di legge, di modo che sussiste una presunzione di fatto circa la sua autenticità. Né è contestato che, in simili condizioni, spettasse agli attori vincere tale presunzione per mezzo di elementi atti a insinuare considerevoli dubbi sulla sua validità. Gli appellanti sembrano escludere che le perizie assunte in sede penale possano scalfire simile presunzione, anche se riconoscono nel ricorso, non senza contraddirsi, di avere chiesto l'assunzione di una nuova perizia al Pretore perché l'apertura di un procedimento penale e le perizie ordinate in quella sede “potevano sovvertire la presunzione di fatto dell'autenticità del testamento olografo ritrovato”. Comunque sia, gli appellanti ribadiscono l'inutilizzabilità delle perizie ordinate dall'autorità penale, inconcludenti e assunte nel mancato rispetto del contraddittorio. Così argomentando, gli interessati trascurano tuttavia che per vincere una presunzione di autenticità non occorrono elementi idonei a dimostrare il contrario. Bastano elementi che destino seri dubbi (RtiD II-2013 pag. 814 consid. 6). La contestazione dev'essere sì fondata su motivi sufficienti, ma al riguardo non vanno poste esigenze troppo severe (T rezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2^a edizione, n. 7 seg. all'attuale art. 178). In concreto le conclusioni cui è pervenuta il 15 aprile 1996 l'esperta _____ Z_____ nell'ambito del procedimento aperto dal Ministero pubblico contro ignoti per sospetta falsità del documento (sopra, lett. C) insinuano seri dubbi sull'autenticità del testamento. E quelle conclusioni trovano anche riscontro – come fanno notare gli attori – in una consulenza tecnologica e merceologica dell'8 novembre 1999 commissionata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como allo Studio _____ di _____ nell'ambito di un parallelo procedimento penale aperto in Italia, relazione in esito alla quale sono state ravvisate “significative incoerenze” suscettibili

di far ritenere il testamento datato 18 novembre 1936 “ascrivibile ad una gestualità operante estranea a quella del defunto signor A_____ A_____” (referto, pag. 85 nell'inc. 1995/6206 del Ministero pubblico, richiamato). Quanto al mancato contraddittorio e alla pretesa inconcludenza della perizia di _____ Z_____ sull'autenticità del documento, le censure degli appellanti cadono nel vuoto. Per insinuare seri dubbi sull'autenticità di un documento non occorre infatti una perizia allestita secondo i crismi della procedura civile. Del resto, ne esistesse già una, non vi sarebbe stata ragione di ordinarne un'altra, come ha lasciato intendere il Pretore nella ricordata ordinanza dell'8 agosto 2000 (sopra, lett. F). E che il referto di _____ Z_____ non dispensi certezze sull'autenticità del testamento, ma si limiti a formulare l'ipotesi più verosimile poco giova, non essendo esso destinato a dimostrare l'autenticità del testamento, ma solo a fondare seri dubbi. Incombeva ai convenuti, a quel momento, comprovare l'autenticità dell'atto, come ha rilevato il Pretore. In proposito l'appello si rivela privo di consistenza.

E. 6

Per quel che è del rapporto allestito dal dott. _____ P. M_____, gli appellanti non contestano che la morte di quest'ultimo – intervenuta durante la sospensione della causa civile – abbia reso impossibile una delucidazione o completazione dei referti 8 giugno 2005 (Schriftgutachten [Echtheitsprüfung]) e 17 ottobre 2005 (Untersuchungsbericht [Altersbestimmung]), consegnati il 23 dicembre 2005. Né contestano che in seguito a ciò la perizia sia rimasta “incompleta sotto il profilo processuale”. Sostengono nondimeno che di quelle conclusioni si deve tenere conto perché, oltre a essere compiute, chiare ed esaurienti, esse rappresentano pur sempre un elemento conoscitivo importante. L'asserto è inconcludente, ove si consideri che – comunque sia – “l'elemento conoscitivo importante” invocato dagli appellanti non è passato al vaglio del contraddittorio, le parti non avendo avuto la possibilità di chiedere una delucidazione né una completazione della perizia. E anche volendo attribuire all’“elemento conoscitivo importante” invocato dagli appellanti qualche rilievo, esso non eccede quello di un indizio. Indizio cui si contrappone l'esito di una perizia ritualmente assunta secondo le regole del processo civile (art. 252 cpv. 1 CPC ticinese, corrispondente all'odierno art. 187 cpv. 4 CPC) come quella di M_____ W_____, esperto presso la P_____ AG di _____ (sopra, lett. L). Anche al riguardo non soccorre dunque diffondersi.

E. 7

Per gli appellanti neppure la morte di un testimone che si volesse riassumere o sottoporre a un confronto vanifica la deposizione da lui rilasciata, così come gli accertamenti di un sopralluogo conservano la loro qualità, seppure la situazione reale si modifichi in corso di procedura. Il confronto con il caso in esame non ha pertinenza. Tanto una testimonianza quanto un sopralluogo infatti sono prove piene, passate al vaglio del contraddittorio, indipendentemente dal fatto che possano essere riassunte oppure no. Una perizia di cui le parti non hanno potuto chiedere una delucidazione né una completazione non è invece una prova, ma un embrione di prova. Può essere considerato tutt'al più – come detto – alla stregua di un indizio. Riguardo alla doglianza secondo cui il Pretore avrebbe lasciato intendere in buona fede, respingendo la richiesta degli attori volta a estromettere il referto del dott. _____ P. M_____ dal carteggio, che di quel referto egli avrebbe in qualche modo tenuto conto, gli attori stessi oppongono a ragione che in realtà essi si sono visti rifiutare a più riprese l'assunzione di prove atte a confutare quel referto proprio perché il Pretore reputava il referto irrilevante. Il mero fatto che il Pretore abbia lasciato il referto

agli atti ancora non poteva seriamente lasciar credere del resto che quel referto sarebbe stato considerato come un mezzo di prova. Anche su tal punto non è il caso pertanto di attardarsi.

E. 8

Assumono gli appellanti che il Pretore avrebbe dovuto ritenere sufficiente il referto del dott. _____ P. M. _____ almeno per ristabilire la presunzione di autenticità del testamento. La tesi è doppiamente erronea. Intanto perché, dandosi seri dubbi, l'autenticità di un documento va dimostrata con una prova e non solo con un indizio. Inoltre perché in concreto non si trattava più – come sottolineano AO 1 e AO 2 – di ristabilire la presunzione di autenticità del documento, bensì di dimostrare l'autenticità del documento stesso. Proprio per tale motivo il primo giudice ha fatto capo a una nuova perizia, assunta in conformità alle esigenze del Codice di procedura civile. Se egli non ha ordinato una “controperizia” non è dunque perché riteneva il referto del dott. _____ P. M. _____ alla stregua di una perizia, ma perché avrebbe avuto senso disporre una “controperizia” a fronte di un indizio. Anche al riguardo l'appello denota così la sua inconsistenza.

E. 9

Con riferimento alla perizia di M. _____ W. _____, gli appellanti asseverano che essa non accerta in modo definitivo e concludente l'autenticità del testamento. E siccome il perito non sostiene che il testamento sia falso o che sussistano seri dubbi sulla sua genuinità, quella perizia non sovverte la presunzione legata all'autenticità del documento. A loro avviso perciò il primo giudice è caduto in errore affermando che i convenuti non hanno recato la prova necessaria, un tale onere risultando finanche “diabolico” dopo che il dott. _____ P. M. _____ aveva già dichiarato autentico il documento. La critica degli appellanti muove, una volta ancora, da premesse fallaci. La perizia sollecitata dai convenuti non era intesa difatti a smentire la presunzione legata all'autenticità del testamento, già minata dagli elementi emersi nei procedimenti penali, bensì – è il caso di ripetere – a recare la prova di tale autenticità, che nelle condizioni illustrate incombeva ai convenuti addurre. Ciò posto, poco importa che la perizia di M. _____ W. _____, assunta secondo i crismi processuali, non sia stata in grado di assodare l'autenticità e la paternità del testamento per effetto di una base analitica non ottimale (“ist eine schlüssige Beantwortung der Echtheits- bzw. Identitätsfrage aufgrund der nicht optimalen Analysenbasis [...] nicht vertretbar”; rapporto del 16 gennaio 2014, pag. 14, 16 e 17). Non spettava invero agli attori dimostrare la falsità del testamento, bensì ai convenuti provarne l'autenticità (almeno con verosimiglianza preponderante: Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 178 CPC). Ad ogni buon conto, come ha accertato il primo giudice, il perito M. _____ W. _____ ha considerato le basi analitiche dell'esame – se non ottimali – sufficienti, se non addirittura buone (referto, pag. 11 seg.), rilevando per finire che nulla consentiva di ricondurre il documento ad A. _____ A. _____ (loc. cit., pag. 14, 16 e 17). E gli appellanti non contestano l'opinione di quel perito. Si volesse anche considerare l'opposta valutazione del dott. _____ P. M. _____ come indizio contrario, di conseguenza, un simile elemento non basta per mettere in dubbio una prova. La decisione del Pretore resiste anche sotto questo profilo alla critica.

E. 10

Relativamente alla censura secondo cui il Pretore avrebbe rifiutato “sbrigativamente” senza alcuna motivazione l'apprezzamento di ulteriori risultanze istruttorie (testimonianze e interrogatorio formale di AO 1), l'appello si esaurisce in una recriminazione. A parte il fatto

che, seppure in maniera telegrafica, il primo giudice ha spiegato come le altre prove assunte non concorressero a dimostrare l'autenticità del testamento olografo, gli appellanti non indicano quali altri atti istruttori sarebbero suscettibili di mettere in dubbio l'attendibilità della perizia giudiziaria. Né, a ben vedere, essi pretendono che la corretta valutazione di tali atti imporrebbe un diverso apprezzamento. Al proposito l'appello sfugge di conseguenza a ulteriore disamina.

E. 11

Non è destinata a miglior sorte la richiesta degli appellanti di vedersi restituire il costo del referto del dott. _____ P. M. _____ e di rendere “responsabile civilmente il perito giudiziario designato per i danni arrecati” ove fosse confermata l'irrimediabilità dei vizi ad essa correlati. Presentata per la prima volta in appello senza essere fondata su fatti nuovi o mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC), la richiesta si rivela d'acchito irricevibile già per tale motivo.

E. 12

Da ultimo gli appellanti contestano il dispositivo della sentenza impugnata sulle spese e le ripetibili. a) Il Pretore ha fissato la tassa di giustizia in fr. 52 000 .– sulla base del valore litigioso di fr. 16 712 000 .– accertato da questa Camera nelle citate sentenze del 30 novembre 1999 (inc. 11.1998.154) e del 5 febbraio 2001 (inc. 11.2000.123). Analogo metodo egli ha adottato per il calcolo delle ripetibili giusta l'art. 9 cpv. 1 vTOA, ancora applicabile ai procedimenti aperti prima dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 del regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 16 cpv. 2; RL 178.310). Ha constatato però che il risultato così ottenuto appariva esorbitante per rapporto al lavoro effettivamente svolto dai legali, di modo che l'ha corretto facendo capo alla formula cui ricorreva il Consiglio di moderazione, il quale in caso di onorario sproporzionato del patrocinatore combinava il criterio ad valorem con quello ad horam . Sulla base di quanto precede il Pretore ha accertato che AO 2 è stato assistito dall'introduzione della causa fino al 4 dicembre 2009 dagli avvocati _____ C _____, A _____ C _____ e PA 3, mentre dopo il 13 maggio 2016 è stato difeso dal figlio AO 1 (nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2009 e il 12 maggio 2016 egli parrebbe essere rimasto senza patrocinatore). Il primo giudice ha stimato il dispendio di tempo profuso dai legali nel patrocinio in complessive 60 ore per il primo periodo (da suddividere tra AO 2, AO 1 e la AO 3 M _____ e A _____ A _____ , rappresentati dagli stessi legali) e di 20 ore per il secondo (da suddividere unicamente tra AO 2 e PA 2), a una tariffa di fr. 350.– l'ora (la stessa applicata da questa Camera nelle note sentenze del 30 novembre 1999 e del 5 febbraio 2001), onde un onorario ad horam di fr. 10 500 .– rapportato al solo AO 2. Quanto all'onorario ad valorem , il primo giudice l'ha calcolato in fr. 835 600.– (il 5% di fr.

E. 16

712 000 .–) in base allo stesso saggio fissato da questa Camera nelle ricordate sentenze. Combinato il risultato orario con quello in base al valore litigioso, egli è giunto così a stabilire un'indennità per ripetibili in favore di AO 2 di fr. 21 000.–. Al litisconsorte PA 2 il Pretore ha riconosciuto poi un'indennità per ripetibili di fr. 34 500.–, pari a complessive 50 ore di lavoro, e alla AO 3 M _____ e A _____ A _____ un'indennità di fr. 41 000.– per un patrocinio di 60 ore complessive. b) Gli appellanti cercano di ridiscutere il valore litigioso, asserendo che un'azione volta a far invalidare un testamento non ha un

valore determinato. Come ha ricordato il primo giudice, tuttavia, al riguardo questa Camera si è già diffusa ampiamente sulla questione nelle citate sentenze del 30 novembre 1999 (inc. 11.1998.154, consid. 4) e del 5 febbraio 2001 (inc. 11.2000.123, consid. 9). Al proposito non è necessario pertanto ripetersi. c) Con riferimento all'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC gli appellanti invocano una ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità, facendo valere di avere avuto in buona fede motivo di piatire. Rilevano in particolare che il testamento olografo è stato rinvenuto nell'appartamento della defunta M_____ M_____, che esso godeva della presunzione di autenticità, che nemmeno in sede penale esso è risultato falso e che essi non avevano le conoscenze per ritenerlo tale con certezza, senza contare che tutto lasciava presumere l'autenticità. Dati simili presupposti, essi soggiungono, un prudente atteggiamento li ha indotti a chiedere una perizia giudiziaria, affidata poi al dott. _____ P. M_____, la quale ha finanche confermato l'autenticità dell'atto. Invano gli appellanti evocano l'art. 107 CPC, al caso specifico applicandosi se mai l'art. 148 cpv. 2 vCPC, che abilitava il giudice a "ripartire parzialmente o per intero" le spese e le ripetibili se vi era soccombenza reciproca o concorrevano "altri giusti motivi". Ora, ammesso e non concesso che le ragioni addotte connotino "altri giusti motivi", toccava agli appellanti indicare a quanto ammonterebbero le indennità per ripetibili in circostanze del genere. Contestazioni pecuniarie vanno cifrate, anche in materia di spese e ripetibili (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con riferimenti), e ciò valeva già sotto il vecchio diritto di procedura (RtiD I-2004 pag. 483 consid. 9). Gli appellanti non quantificano la richiesta neppure per ordine di grandezza, il che rende la pretesa irricevibile. Né a tale mancanza può rimediare la domanda subordinata di annullare il dispositivo impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. d) Gli appellanti si dolgono che nel calcolo delle ripetibili il Pretore abbia trattato ogni attore separatamente, ma sulla base degli stessi criteri (e soprattutto del valore litigioso complessivo). Essi invocano una sentenza del Tribunale federale (5P.452/2005 del 14 febbraio 2007) che in un caso come quello concreto imporrebbe di ridefinire le ripetibili in proporzione "all'interessenza di ogni attore nel presunto valore litigioso". Ancora una volta, però, gli interessati omettono completamente di cifrare la loro richiesta. Il generico richiamo alla quota proporzionale di ogni attore alla di lui spettanza nel valore litigioso non è determinabile, non foss'altro perché essi non quantificano minimamente tale interessenza. In condizioni del genere non occorre risolvere la questione di sapere se la citata sentenza del Tribunale federale, riferita a controversie fra proprietari riguardanti una divisione della comproprietà (cfr. Trezzini, op. cit., n. 20 e 21a ad art. 106 CPC), si applichi anche al caso precipuo. e) Quanto al fatto che gli appellanti siano chiamati ad assumere le spese di una prova (la perizia commissionata al dott. _____ P. M_____) rivelatasi praticamente inservibile, vale la regola per cui le spese processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). E ciò anche qualora una prova risulti inutilizzabile per caso fortuito, rischio di cui non risponde lo Stato. Sapere poi a quanto ammonti l'onorario del perito M_____ W_____ (nota professionale del

E. 17

gennaio 2014 della P_____ AG, nel fascicolo "perizia W_____") e chi l'abbia saldata interessa poco o punto ai fini del giudizio, gli appellanti non traendo alcuna conclusione dell'interrogativo. Se ne conclude che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata. 13. Le spese dell'attuale giudizio seguono la solidale soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC). La tassa di giustizia andrebbe commisurata all'attuale art. 7 cpv. 1 LTG, che per valori litigiosi di oltre fr. 10 000 000.– prevede un minimo di fr.

75 000.–, sia in primo sia in secondo grado (art. 13 LTG). Tenuto conto del fatto nondimeno che l'appello si rivela in parte irricevibile (e che al proposito la sentenza si risolve quindi in un sindacato di non entrata in materia), appare giustificato moderare l'emolumento di conseguenza (art. 21 LTG). L'indennità per ripetibili spettante a AO 2 e alla AO 3 M_____ e A_____ A_____ è commisurata all'aliquota media del 45% riferita all'indennità calcolata dal Pretore per un patrocinio completo dinanzi al primo grado di giurisdizione (art. 11 cpv. 2 lett. a del menzionato regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), pari a fr. 41 000.– (come quella assegnata alla AO 3 M_____ e A_____ A_____), indennità che gli appellanti hanno impugnato senza esito. Da un lato si deve considerare infatti il valore cospicuo del contenzioso e quindi la grande responsabilità in cui sono incorsi i legali nell'esecuzione del mandato, ma dall'altro anche la circostanza che le osservazioni all'appello concernono a una causa già nota, che i patrocinatori hanno potuto seguire fin dall'inizio. Non si attribuiscono ripetibili invece all'avv. AO 1, che nel diritto attuale avrebbe diritto se mai a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la quale tuttavia non entra in linea di conto perché egli ha potuto difendere sé stesso patrocinando simultaneamente suo padre, la cui posizione processuale era identica alla propria. 14. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 40 000.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno un'indennità per ripetibili di fr. 20 000.– complessivi a AO 2 e di fr. 20 000.– complessivi alla AO 3 M_____ e A_____ A_____. Non si attribuiscono ripetibili all'avv. AO 1. 3.

Notificazione: – avv. – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.